

Segreteria Interregionale Nord Est
(Emilia Romagna - Lombardia - Triveneto)

SNAD
Sindacato
Nazionale
Autonomo
Difesa

Prot. n. 11364/SIR

Padova 27/02/03

OGGETTO: Trattenute per sciopero e assegni familiari.

A DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.

ANCONA

E, per conoscenza:

MARIFARI

SEGRETERIA PROVINCIALE CISAL/SNAD

VENEZIA
VENEZIA

Rif. Fg. N. 3/33227 in data 22/10/2002

~~~~~

In relazione ai contenuti della risposta fornita da codesta Direzione di Commissariato in merito all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. La motivazione citata, estratta dalla sentenza del Consiglio di Stato in data 25/02/76, viene riferita all'istituto allora esistente della "aggiunta di famiglia". Tale istituto è stato innovato con la legge istitutiva dell' "assegno familiare", n. 153 del 13/05/88.

2. Con la circolare n. E/26 in data 31/07/98 (all. in copia) la Direzione Generale, nel formalizzare la rideterminazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 1998, ha richiamato una circolare, n. 61 del 13/07/98 prot. N. 165026, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, che ha fornito alcune precisazioni in merito all'istituto in questione.

In particolare, nell'affermare una distinzione fra il precedente regime delle quote di aggiunta di famiglia e quello attuale, il Ministero del Tesoro ha precisato che "...l'assegno per il nucleo familiare ... ha assunto, quale beneficio destinato a sopperire al sostentamento delle famiglie meno abbienti, natura di prestazione a carattere socio-assistenziale e non può essere correlato al servizio prestato."

Più oltre si precisa ulteriormente che "... al personale con orario di lavoro a tempo parziale, considerato che l'art. 15 del CCNL prevede la riduzione, in proporzione all'orario di servizio prestato, del trattamento economico nel quale, come già chiarito, non può essere ricompreso il trattamento di famiglia, si esprime l'avviso che l'assegno per il nucleo familiare va corrisposto commisurandolo al reddito familiare complessivo dell'anno precedente, senza operare riduzioni."

3. Tenuto conto che a termini di CCNL di Comparto le trattenute per sciopero sono legate alla retribuzione così come determinata in base all'art. 25 - comma 4, pare evidente che non debbano essere estese alla voce dell'assegno familiare.

Sulla base di quanto suesposto e considerato che presso le altre Amministrazioni del Ministero della Difesa, per quanto a conoscenza della scrivente, non viene operata alcuna trattenuta sugli assegni familiari in caso di sciopero, si richiede a codesta Maricommi di voler riconsiderare la posizione precedentemente assunta.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

P. LA SEGRETERIA INTERREGIONALE

Maria Pia BISOGNI

*Maria Pia Bisogni*

35-17 Padova A  
Via Zamboni 16/Daoni  
Tel. 049/8730117  
Fax 049/8730244  
E-MAIL:  
snad.nord@virgilio